



Comune di
Milano

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. n. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19) CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEL CREMATORIO DI LAMBRATE

IL SINDACO

VISTI

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 13;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto "interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali"

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull' intero territorio nazionale";



il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente per oggetto “Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 10/2020 Pg. 129135/2020 del 11/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 12/2020 Pg. 0131166/2020 del 13/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 16/2020, Pg. 0136843, del 26/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 con riferimento alla gestione dei servizi funebri e al servizio del crematorio di Lambrate;

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25/3/2020, all'articolo 4, comma 2, si introducono misure finalizzate a superare la criticità dovute al crescente numero dei decessi e all'accumulo straordinario di feretri con conseguente saturazione e dei cimiteri e degli impianti di cremazione, che autorizza i comuni ad eseguire l'inumazione qualora non sia possibile la cremazione dei feretri;

il Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, approvato con deliberazione n. 1 del Consiglio Comunale in data 19/1/2015.

RILEVATO che

con propria Ordinanza n. 16/2020, Pg. 0136843, sono stati tra l'altro disposti criteri di accesso al servizio di cremazione erogato presso il Crematorio di Lambrate in coerenza con la capacità di soddisfacimento delle richieste da parte dell'impianto;

in ottemperanza alla suddetta Ordinanza, a seguito di monitoraggio sull'andamento della domanda di cremazione, la Direzione comunale competente ha limitato l'accesso al Crematorio di Lambrate ai soli defunti residenti a Milano a partire dallo scorso 29 marzo 2020;

malgrado tale misura, il numero di feretri per i quali è stata richiesta la cremazione e che ancora sono in attesa di erogazione del servizio determina tempi di permanenza in deposito e nelle camere mortuarie ospedaliere anche di 20 giorni;

Considerato che non è possibile, per ragioni igienico sanitarie, consentire tempi di attesa superiori a quelli sopra indicati per le cremazioni, essendo quindi necessario introdurre ulteriori limitazioni di accesso al Crematorio di Lambrate che interessino anche i residenti a Milano, favorendo nel contempo la sepoltura attraverso l'esenzione dal pagamento di determinate tariffe comunali o ampliando il diritto di accesso alle tombe di famiglia;



Atteso che l'art. 15 del vigente Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, approvato con deliberazione n.1 del Consiglio Comunale in data 19/1/2015 prevede:

“... (omissis)...

Il Comune di Milano garantisce, ove non ostino difficoltà tecniche o cause di forza maggiore, la cremazione dei cittadini residenti o deceduti nel territorio comunale.

...(omissis)...”

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

ORDINA

- 1) di non autorizzare le cremazioni al Crematorio di Lambrate con decorrenza dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente Ordinanza, per il periodo di tempo necessario ad effettuare i servizi di cremazione già programmati e a bilanciare la domanda con la capacità dell'impianto;
- 2) di incaricare la Direzione comunale competente di sospendere gli ingressi al Crematorio di Lambrate in attuazione alla disposizione di cui al punto 1);
- 3) l'esenzione dal pagamento delle seguenti tariffe comunali per il periodo di sospensione degli ingressi al Crematorio:
 - a. tariffa comunale per “servizio funebre con mezzi impresa”;
 - b. “diritti inumazione salme” e tariffa per la fornitura e posa del “cippo per inumazioni”;
 - c. tariffe correlate con la tumulazione di salma in colombaro, fermo restando il pagamento delle tariffe per la concessione del manufatto.
- 4) la deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali sul diritto d'uso della sepoltura per il periodo di sospensione degli ingressi al Crematorio.
- 5) di disporre che per i defunti in deposito presso le camere mortuarie degli ospedali o delle strutture socioassistenziali di Milano, i familiari provvedano a fissare il seppellimento a Milano o il trasporto verso altro comune entro tre giorni dalla data del decesso. Decorso tale termine, qualora sia presente il soggetto incaricato per il disbrigo delle pratiche e per il trasporto del feretro ma non sia stata manifestata alcuna volontà specifica sulla destinazione del defunto, l'Amministrazione provvede d'ufficio ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, individuando il cimitero di inumazione;
- 6) di stabilire che le suddette disposizioni sono applicate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sino al termine del 30 aprile 2020.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:



- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)